

## Codice delle obbligazioni

(CO)

**(Limite del valore litigioso in controversie derivanti dal rapporto di lavoro)**

### Modifica del 15 dicembre 2000

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto dell'8 maggio 2000<sup>1</sup> della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 2000<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> è modificato come segue:

*Art. 343 cpv. 2*

<sup>2</sup> I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o il giorno in cui è accettato in votazione popolare.

1 FF 2000 3079

2 FF 2000 4237

3 RS 220

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 28 dicembre 2000<sup>4</sup>

Termine di referendum: 7 aprile 2001

2152

<sup>4</sup> FF 2000 5349